



**COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO**

Piazza Municipio n. 1

C.A.P. 38052 - Tel. n. 0461/723123 - Fax n. 0461/724544
P. IVA n. 00145790226 - Codice fiscale n. 81001190222
ufficio.segretaria@comune.caldonazzo.tn.it
comune.caldonazzo@legalmail.it

Prot. n. 1595

Caldonazzo, 17 marzo 2020

DECRETO N. 1/2020

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 167326 di data 12.03.2020, adottata ai sensi degli artt. 8, 9 e 52 dello Statuto ed in virtù della clausola di salvaguardia disposta dai D.P.C.M. di data 8 e 11 marzo 2020, e visto in particolare il punto 7) che dispone che *“ciascuna amministrazione, attraverso le proprie strutture di gestione del personale, disponga misure coerenti con le necessità di evitare situazioni di rischio, salvaguardando al contempo livelli adeguati di attività per le funzioni ritenute indispensabili, mediante la continuità lavorativa a presidio delle stesse preferibilmente in forma “agile” e per le attività differibili mediante sospensione delle stesse e conseguente copertura delle relative assenze con causale ferie e similari”*;

visto il visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed in particolare l'art. 60 relativo alle attribuzioni del Sindaco al quale compete anche il coordinamento dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

considerato che il Comune di Caldonazzo è impegnato assieme alle altre istituzioni ad affrontare l'emergenza Covid-19 e che tale aspetto investe necessariamente anche la propria organizzazione interna al fine di adottare ogni possibile misura di cautela e riduzione del rischio a favore del personale chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa fuori dal proprio domicilio;

ritenuto di confermare quanto già disposto con propria precedente nota prot. n. 1489 di data 10.03.2019;

ritenuto inoltre di individuare, per quanto riguarda in modo specifico le esigenze del Comune di Caldonazzo, le attività indispensabili e non differibili che devono essere garantite e presidiate nella contingente situazione di emergenza;

su proposta del Segretario comunale;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini, in atti sub prot. n. 1563 di data 16.03.2020;

visto lo Statuto Comunale vigente;

tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di individuare, ai sensi del punto 7) dell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 167326 di data 12.03.2020, le seguenti attività indispensabili e non differibili di

cui il Comune di Caldonazzo ritiene di garantire il presidio nella contingente situazione di emergenza:

- a) Servizio Segreteria: protocollo, notificazione atti, pubblicazione atti, supporto funzionamento organi politici, gestione del personale (in collaborazione con l'area personale);
- b) Servizio Demografico-Commercio associato: servizio anagrafe, stato civile, polizia mortuaria;
- c) Servizio Tecnico associato: servizio di pronto intervento del cantiere comunale in caso di necessità ed urgenza, attività di protezione civile, di somma urgenza, attività urgenti in materia ambientale e di adempimento di eventuali urgenze/scadenze amministrative non differibili e non prorogate;
- d) Servizio Finanziario e Area Personale: elaborazione stipendi, attività urgenti di pagamento e di funzionamento dell'ente, monitoraggio di eventuali urgenze/scadenze amministrative non differibili e non prorogate;
- e) Servizio Polizia locale e Servizio di custodia forestale: come da indicazioni del Comune capofila.

Presenza dei dipendenti titolari di posizioni organizzativa secondo necessità.

2. di confermare quanto indicato nella propria precedente nota prot. n. 1489 di data 10.03.2020 in cui si precisa che l'accesso agli uffici da parte dell'utenza è consentito esclusivamente previo appuntamento e per questioni strettamente necessarie, favorendo invece l'utilizzo dei canali telematici;
3. di precisare che è interdetto l'accesso alle sedi comunali a soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C);
4. di demandare al Segretario comunale l'attuazione del presente decreto, al fine di individuare - di concerto con i Responsabili di Servizio - il personale da mantenere in servizio, con una dotazione minima ed anche alternando lo stesso, per garantire la continuità dei servizi sopra elencati, e collocando il restante personale in ferie favorendo *in primis* l'utilizzo delle ferie arretrate, del recupero ore di straordinario e, a seguire, dei permessi e delle ferie del corrente anno;
5. di demandare al Segretario comunale l'attività finalizzata a verificare la fattibilità e gli adempimenti preliminari delle modalità di lavoro in forma "agile" e l'eventuale implementazione dello stesso, nelle modalità ritenute opportune;
6. di fissare il termine del presente decreto fino alla durata dell'emergenza sanitaria o adozione di nuovo provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente decreto a tutto il personale dipendente;
8. di riservare a successivi provvedimenti la modifica e/o integrazione del presente decreto alla luce delle eventuali ulteriori disposizione del Governo o del Presidente della Giunta Provinciale in relazione all'andamento della situazione di emergenza igienico-sanitaria;
9. di pubblicare il presente atto all'albo telematico per dieci giorni consecutivi.



IL SINDACO
Schmidt dott. Giorgio